

Böllhoff S.r.l. – Condizioni Generali di Acquisto

[adottate il 31/01/2025]

1. Ambito di applicazione delle presenti Condizioni di Acquisto

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni di Acquisto") si applicano in modo esclusivo a tutti gli ordini di acquisto di beni e/o servizi effettuati da Böllhoff S.r.l. (di seguito anche semplicemente "Böllhoff" o "la Società"). Böllhoff esclude l'applicabilità di condizioni generali diverse o aggiuntive rispetto alle presenti, salvo che non vi abbia espressamente acconsentito per iscritto. Tale requisito si applica in modo assoluto, anche laddove - ad esempio - Böllhoff abbia accettato senza riserve una fornitura, pur essendo a conoscenza del fatto che il fornitore adotti condizioni di acquisto contrarie o diverse.

2. Conferma dell'ordine e diritti di Proprietà Intellettuale

Gli ordini effettuati da Böllhoff con modalità informatica sono validi anche se privi di sottoscrizione.

Il fornitore deve confermare l'ordine per iscritto entro 3 giorni dalla ricezione menzionando il numero d'ordine, diversamente Böllhoff è sollevata da qualsiasi obbligazione derivante dall'ordine stesso.

Un'accettazione in ritardo o non conforme all'ordine di Böllhoff sarà considerata una nuova proposta e richiederà l'accettazione di Böllhoff.

Sono fatti salvi i casi in cui, per prassi consolidata nel rapporto con il fornitore, quest'ultimo considera accettato l'ordine anche senza inviare una conferma esplicita a Böllhoff.

Il fornitore si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Böllhoff e ad avvalersene esclusivamente nell'ambito delle forniture a Böllhoff.

Il fornitore riconosce e accetta espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi, i brevetti, le invenzioni, i diritti d'autore, i disegni industriali, i modelli di utilità, il *know-how*, i segreti industriali, i segni distintivi, nonché i nomi di dominio e tutti i diritti patrimoniali afferenti gli stessi, siano essi in ogni caso registrati o meno, e incluse tutte le domande e i diritti di fare domanda e di ricevere concessione, rinnovi o estensioni, e diritti di rivendicazione di priorità per tali diritti e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di protezione sussistenti attualmente o in futuro in qualsiasi parte del mondo, con riferimento a illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti e modelli in relazione all'ordine e/o al contratto con il fornitore, che siano anche sviluppati in relazione o afferenti all'ordine di acquisto, sono e saranno di titolarità esclusiva di Böllhoff. Il fornitore s'impegna a non depositare e/o rivendicare alcun marchio, brevetto, disegno, modello, modello di utilità, nome a dominio, diritto d'autore, o qualsiasi altra titolo, che possa dar luogo a un rischio di confusione con i diritti di proprietà intellettuale o industriale della Società, registrati o comunque di titolarità della Società o che la Società sia autorizzata ad utilizzare.

Il fornitore si impegna altresì a non utilizzare tali diritti in maniera tale da screditare la Società, qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale della Società e/o i suoi prodotti e/o servizi o comunque dal compiere qualsiasi atto che possa diminuire e/o danneggiare in altro modo la reputazione, il prestigio, il decoro e della Società. Rimane altresì inteso che il fornitore si impegna a non alterare qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale e non utilizzarlo in modi diversi da quelli specificamente e strettamente autorizzati dalla Società e comunque ad astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere la proprietà degli stessi.

Illustrazioni, disegni, calcoli, modelli e tutti gli altri documenti relativi all'ordine effettuato dalla Società devono essere distrutti non appena completato l'ordine ovvero – per forniture di carattere periodico o continuativo (anche se regolate da singoli ordini di acquisto) - al termine del rapporto di fornitura, senza necessità che Böllhoff lo richieda espressamente. Su richiesta di Böllhoff, il fornitore è tenuto a restituire immediatamente i suddetti documenti a Böllhoff.

Il fornitore è autorizzato a menzionare i rapporti commerciali con Böllhoff nel suo materiale pubblicitario solo nel caso in cui Böllhoff abbia fornito il suo consenso esplicito per iscritto.

3. Risoluzione e Recesso

Se il fornitore non adempie ad una delle obbligazioni di cui ai paragrafi 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 ovvero effettua una consegna di prodotto diverso rispetto a quanto ordinato (per quantità, qualità o tempistiche), Böllhoff avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Se le condizioni patrimoniali del fornitore sono divenute tali da porre in evidente pericolo la prestazione della fornitura, Böllhoff ha diritto di richiedere che il fornitore presti adeguata garanzia entro congruo termine e di sospendere nel frattempo l'esecuzione del pagamento; ove il fornitore rifiuti di prestare la suddetta garanzia, Böllhoff ha diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

In caso di fornitura ad esecuzione periodica a tempo indeterminato, ove il fornitore intenda recedere dal contratto, è obbligato a comunicare il recesso con sei (6) mesi di preavviso; in tale lasso di tempo, è obbligato ad assicurare la fornitura richiesta da Böllhoff. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, il fornitore è tenuto a corrispondere a Böllhoff una penale pari al valore della merce non consegnata, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

In caso di fornitura ad esecuzione periodica a tempo determinato, il fornitore che receda dal contratto prima del termine concordato è tenuto a corrispondere a Böllhoff una penale pari al valore della merce non consegnata, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

4. Prezzo e modalità di pagamento

Il corrispettivo concordato per il singolo acquisto è definitivo. Per quanto riguarda i beni, salvo quanto diversamente concordato, il fornitore fatturerà alla Società immediatamente dopo il completamento della consegna e comunque entro la fine del mese in cui è avvenuta la consegna. Per quanto riguarda i servizi, il fornitore fatturerà alla Società alle scadenze concordate o al completamento dei servizi.

Alle fatture devono essere allegati le packing list e le informazioni e i documenti concordati. Tutte le fatture devono riportare il numero d'ordine di Böllhoff e, quando comunicato, il nome del dipendente di riferimento di Böllhoff. Nella misura in cui è applicabile l'obbligo di fatturazione elettronica, come previsto dalla Legge n. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni, il fornitore dovrà presentare la relativa fattura utilizzando il relativo codice identificativo.

Böllhoff avrà il diritto di compensare e sospendere i pagamenti nel rispetto della legge applicabile.

5. Consegna

Il fornitore dovrà attenersi scrupolosamente alle unità di imballaggio e alle diciture sugli imballaggi/etichette prescritte da Böllhoff.

Il fornitore si impegna ad impiegare mezzi di trasporto adeguati e – ove espressamente concordato – ad utilizzare solamente mezzi di trasporto autorizzati da Böllhoff al fine di evitare danni e compromissione delle caratteristiche qualitative della merce.

In caso di consegna "ex-works", Böllhoff ha il diritto di indicare al fornitore il vettore da utilizzare.

Il fornitore deve allegare le opportune dichiarazioni di fornitura per tutti i beni prodotti all'interno dell'Unione Europea e si presuppone che tali beni siano conformi alle norme del Regolamento (UE) n. 952/2013 e successive modifiche. Le merci che hanno origine al di fuori dell'UE devono essere chiaramente contrassegnate dal fornitore con la dicitura "Prodotto non UE" o in modo tale da essere ammesse dalle agenzie doganali dell'UE. In particolare, il fornitore deve fornire le dichiarazioni relative all'origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate.

6. Tempi di consegna e clausola penale

Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è vincolante.

Il fornitore deve informare immediatamente per iscritto Böllhoff qualora il termine di consegna concordato non possa essere rispettato.

Böllhoff ha il diritto di rifiutare le consegne che arrivino prima del termine di consegna concordato a spese del fornitore. Le consegne in anticipo rispetto al termine concordato devono essere tassativamente approvate da Böllhoff. Nel caso in cui Böllhoff non rifiuti la merce, la immagazzinerà nei propri locali fino alla data di consegna concordata a spese e rischio del fornitore. Nel caso in cui la merce venga consegnata prima del termine di consegna concordato, Böllhoff avrà il diritto di effettuare il pagamento sulla base della data di consegna concordata e tenendo conto del termine inizialmente concordato per il pagamento.

Böllhoff accetterà le consegne parziali solo previo accordo esplicito. Böllhoff deve essere informata delle quantità mancanti al momento della consegna parziale.

In caso di ritardo nella fornitura, qualora non siano state fornite le informazioni sopra richieste né sia stato raggiunto un accordo successivo, Böllhoff ha il diritto di richiedere una penale pari allo 0,3% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore della fornitura. Böllhoff ha il diritto di richiedere il pagamento della penale unitamente all'adempimento. È sufficiente che Böllhoff si riservi il diritto di richiedere il pagamento della penale entro 14 giorni dal ricevimento della fornitura in ritardo ovvero sottraendoli al corrispettivo fatturato dal fornitore. Böllhoff ha il diritto di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dal ritardo che eccedono la penale contrattuale applicata.

A Böllhoff spettano inoltre tutti i diritti previsti dalla legge in caso di inadempimento nella consegna. In particolare, Böllhoff ha il diritto di richiedere un risarcimento per l'inadempimento dopo aver prorogato il termine originario di un adeguato lasso di tempo e tenuto conto della penale incassata.

Nel caso in cui venga concordata una settimana di calendario come data di consegna, Böllhoff dovrà ricevere la merce entro e non oltre l'orario di chiusura del venerdì della settimana di calendario in questione.

Affinché la data di consegna sia rispettata, è importante che la merce venga spedita all'indirizzo di consegna o al sito di destinazione indicato da Böllhoff.

7. Trasferimento dei rischi

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 ("Tempi di Consegna e clausola penale") con riferimento alla merce consegnata prima del termine concordato, i rischi vengono trasferiti a Böllhoff al momento dello scarico presso la sede legale di Böllhoff, dove quest'ultima deve ricevere la merce, o nel luogo di spedizione o di utilizzo concordato.

8. Garanzia di qualità, ispezione dei difetti e periodo di garanzia

Il fornitore è obbligato a mantenere un adeguato livello di qualità equivalente al più recente stato dell'arte e a fornirne prova su richiesta. Böllhoff esaminerà la merce fornita per verificare eventuali discrepanze nella qualità e nella quantità entro un periodo di tempo adeguato; Böllhoff avrà il diritto di notificare al fornitore i difetti entro 30 giorni dalla scoperta del difetto.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dal momento in cui è stata ricevuta la spedizione. In caso di vizi della merce, Böllhoff ha il diritto di richiedere la riparazione dei vizi o la sostituzione della merce. Se il fornitore non è in grado di farlo entro un termine adeguato stabilito da Böllhoff, la Società potrà far riparare i vizi o ottenere la sostituzione della merce a spese del fornitore, al fine di scongiurare una carenza nell'approvvigionamento. In casi urgenti, dopo aver consultato il fornitore Böllhoff potrà intraprendere le azioni ritenute più appropriate senza dover concedere un ulteriore periodo di tolleranza.

Il fornitore indennizza Böllhoff da tutte le richieste di risarcimento, effettive e conseguenti, ricevute dai clienti dell'azienda a causa di qualsiasi difetto della merce fornita, in particolare dai costi di trasporto, manodopera e/o dei materiali. Böllhoff detiene in ogni caso tutti i diritti di garanzia previsti dalla legge, che la autorizzano a

richiedere, a sua discrezione, una riduzione del prezzo di acquisto della merce difettosa o a risolvere il contratto e comunque richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il fornitore assicura a Böllhoff che al momento della consegna la merce è conforme alle specifiche tecniche concordate con Böllhoff, nonché è conforme all'uso specifico a cui è destinata. Inoltre, il fornitore garantisce che la fornitura è conforme ai requisiti e alle certificazioni previste dalla legge italiana e dalle normative comunitarie, nonché a tutte le altre disposizioni e normative, anche extracomunitarie, vigenti nel paese di destinazione in relazione ai beni oggetto della fornitura (in particolare alle norme DIN vigenti, se applicabili). Il fornitore garantisce la conformità delle proprie forniture alle specifiche tecniche eventualmente richieste dai clienti di Böllhoff, dopo che Böllhoff le ha specificate in fase di richiesta di offerta e/o di formulazione dell'ordine. Le regole di accettazione ai sensi della norma ISO 3269 si considerano espressamente concordate. In caso di finitura superficiale di parti ad alta rigidità, il fornitore assicura di aver prodotto e controllato la merce fornita in conformità alle norme DIN 50969 e/o DIN/ISO 4042.

Laddove la Società e il fornitore abbiano sottoscritto uno specifico accordo di garanzia della qualità, quest'ultimo prevale su eventuali previsioni delle CGA in contrasto.

9. Prodotti chimici vietati, materiali pericolosi e tutela dell'ambientale

Il fornitore è tenuto a rispettare le norme sui materiali pericolosi contenute nel regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 e ad adempiere ai conseguenti obblighi di informazione nei confronti di Böllhoff. Qualora l'osservanza di tali norme comporti una modifica della merce fornita dal fornitore o qualora tale osservanza influisca sulla gamma di possibilità di utilizzo o sulla qualità della merce, il fornitore è tenuto a informare tempestivamente Böllhoff.

Con l'accettazione dell'ordine il fornitore conferma che tutta la merce fornita è conforme al regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 nonché alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e alle disposizioni nazionali di attuazione.

10. Richiamo della merce e assicurazione sulla responsabilità civile per i danni derivanti da prodotto

In caso di reclami relativo alla responsabilità da prodotto, il fornitore esonera Böllhoff da ogni responsabilità, se e nella misura in cui il danno è causato da un prodotto difettoso fornito dal fornitore.

Il fornitore deve sostenere i costi e le spese associati a una campagna di richiamo causata da un prodotto difettoso.

Il fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile per difetti di prodotto con un livello di copertura adeguato per tutta la durata del rapporto commerciale con Böllhoff, che copra anche il rischio di dover richiamare i prodotti difettosi. Su richiesta, il fornitore dovrà inoltre fornire adeguata evidenza a supporto dell'esistenza della polizza e del livello di copertura.

11. Cessione dei crediti

La cessione di crediti derivanti dal rapporto di fornitura richiede il consenso esplicito di Böllhoff.

12. Riservatezza

Il fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza trattandoli quali segreti industriali tutte le informazioni di natura commerciali e operativa relative o comunicate da Böllhoff o dai clienti di Böllhoff, qualora tali informazioni non siano di dominio pubblico e non siano destinate ad essere trasmesse a terzi e di cui il fornitore venga a conoscenza in occasione del rapporto d'affari, e non renderà direttamente o indirettamente accessibili a terzi, in tutto o in parte, tali informazioni e le utilizzerà solo per gli scopi previsti dal contratto. Ciò vale anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto commerciale.

E' fatto salvo quanto previsto nell'Accordo di Riservatezza eventualmente sottoscritto da Böllhoff e il fornitore.

13. Luogo di adempimento

Se non diversamente concordato, il luogo di adempimento del contratto è la sede legale della Società.

14. Legge applicabile e foro competente

L'intero rapporto contrattuale tra il Fornitore e Böllhoff è disciplinato dalla legge italiana.

Il foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia derivante da accordi a cui si applicano le presenti CGA sarà il Tribunale di Milano, Italia. Böllhoff è tuttavia autorizzata a ricorrere anche ai tribunali competenti per la sede del fornitore.

15. Trattamento dei dati personali

Böllhoff tratta, quale titolare del trattamento, (eventuali) dati personali del fornitore e/o delle persone fisiche operanti presso lo stesso (qualificabili come "interessati" ai sensi di legge) in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), e del D. Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), e successive modifiche e integrazioni.

Il trattamento è finalizzato (i) all'esecuzione del contratto / rapporto commerciale e di tutti i connessi adempimenti, anche precontrattuali, ivi inclusi quelli di carattere amministrativo-contabile (art. 6(1) lett. b) GDPR), (ii) all'adempimento di obblighi di legge o di regolamento, nazionale e non, e/o di ordini impartiti da autorità competenti (art. 6(1) lett. c) GDPR) e (iii) allo svolgimento di eventuali attività di verifica (anche di solvibilità) prodromici e/o necessari alla gestione e/o all'esecuzione del rapporto contrattuale (art. 6(1) lett. f) GDPR), nonché (iv) all'esercizio e alla difesa di diritti della Società, anche a fini di recupero del credito ed anche attuati tramite terze parti (art. 6(1) lett. f) GDPR).

Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità e con strumenti adeguati, per quanto di ragione, a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti / collaboratori della Società, quali autorizzati al trattamento soggetti a specifici impegni di riservatezza, nonché i soggetti, pubblici o privati, rispetto ai quali la comunicazione dei dati sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque in termini compatibili rispetto a queste ultime, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, istituti di credito, autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, compagnie di assicurazione, società di recupero crediti, società di informazione commerciale, a seconda dei casi ed in base a valutazioni svolte di volta in volta in qualità di titolari autonomi o responsabili esterni.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, se non ove strettamente necessario per l'esecuzione delle finalità sopra descritte e comunque nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 44 e seguenti del GDPR.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente clausola informativa e comunque per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o di decadenza dall'azione.

Gli interessati del trattamento potranno chiedere alla Società di esercitare i diritti di cui al GDPR tra cui, in particolare, il diritto di (i) accedere (ivi incluso allo scopo di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità di trattamento e la logica allo stesso applicata, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati), (ii) aggiornare e rettificare o cancellare i dati (ivi inclusa la relativa trasformazione in forma anonima o blocco), (iii) chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, (iv) chiedere, qualora ne sussistano i presupposti, la portabilità dei dati, (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. È inoltre diritto dell'interessato proporre reclamo all'Autorità di Controllo nei casi previsti dal GDPR. Per l'esercizio di tali diritti sarà sufficiente indirizzare una comunicazione alla Società all'indirizzo della sede.

16. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico

Il fornitore dichiara di aver preso visione e cognizione del contenuto e degli obblighi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Bollhoff S.r.l. ex D. Lgs. 231/2001 ("Modello") e del Codice Etico ispirato ai principi e le linee guida definite dal Gruppo Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG, ("Codice Etico"). Il fornitore si impegna, nell'esecuzione del presente contratto, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o lavoratori somministrati, ad osservare, a far osservare ed a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Il fornitore manleva fin d'ora Böllhoff per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

Il fornitore, in particolare, dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione e che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Il fornitore accetta che il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico e integranti il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

Firma del fornitore

Il fornitore dichiara di aver preso visione di tutte le clausole delle Condizioni di Acquisto, e di approvare in particolare i seguenti articoli: 3. Risoluzione e recesso; 6. Tempi di consegna e clausola penale; 7. Trasferimento dei rischi; 8. Garanzia di qualità, ispezione dei difetti e garanzia di buon funzionamento; 11. Cessione dei crediti; 14. Legge applicabile e foro competente; 16. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico.

Firma del fornitore
